



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

37/2013

MARZO/9/2013 (*)

19 Marzo 2013

**IL CONTRATTO DI LAVORO A
PROGETTO TROVA NUOVI
IMPORTANTI CHIARIMENTI.
IL MISTERO DEL LAVORO, CON LA
CIRCOLARE N°7 DEL 20 FEBBRAIO
U.S., SI OCCUPA DELLE CO.CO.PRO.
AVVIATE DALLE ORGANIZZAZIONI
NON GOVERNATIVE E SENZA SCOPO
DI LUCRO. CARTELLINO ROSSO PER
LE PROMOTER NEI CENTRI
COMMERCIALI.**

Il Ministero del Lavoro, con la **circolare n° 7 del 20 febbraio 2013**, fornisce ulteriori chiarimenti per il corretto utilizzo dei contratti di lavoro a progetto alla luce delle importanti modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro "Fornero".

In primis, il Dicastero di Via Flavia, con il documento di prassi *de quo*, ricorda che la L. 92/2012 – art. 1 commi 23-25 – ha provveduto a stabilire, come da consolidata prassi giurisprudenziale, che il contratto a progetto può essere stipulato esclusivamente per lo svolgimento di **attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e differente dall'oggetto sociale dell'impresa committente.**

Pertanto, il progetto non può coincidere con il "*core business*" aziendale, dovendo, *ex adverso*, essere necessariamente caratterizzato da **specificità, compiutezza, autonomia e predeterminatezza** del risultato.

Premesso quanto sopra il Ministero fornisce la propria disamina per quanto riguarda le ONG/ONLUS.

Tali organizzazioni, come viene sottolineato nella circolare n° 7/2013, operano prioritariamente per il **raggiungimento di scopi sociali e umanitari**, potendo a tal fine avviare specifici progetti che, **seppur naturalmente indirizzati al raggiungimento dello scopo sociale**, se ne distinguono per una **puntuale delineazione degli elementi caratterizzanti e per il raggiungimento di un autonomo e ben definito risultato finale.**

Pertanto, tali organizzazioni hanno la possibilità di avviare contratti di collaborazione a progetto a condizione che:

- sia ben determinato **l'oggetto dell'attività specifica** anche se la stessa costituisce parte integrante del più generale obiettivo perseguito;
- sia ben **definito temporalmente il periodo** di espletamento dell'attività;
- sia lasciata un'apprezzabile **autonomia** al collaboratore;

- sia **obiettivamente verificabile** il raggiungimento del "risultato finale".

Dopo aver chiarito le peculiarità del settore delle ONG/ONLUS il Ministero del Welfare, con il documento citato, si è poi soffermato sulle attività prestate dai **promoter**.

Tali prestazioni lavorative, normalmente effettuate presso fiere, centri commerciali, sale congressi ecc. ecc., consistono nell'organizzazione e pubblicizzazione di un evento mediante consegna di materiale informativo e/o offerta di campioni del prodotto da promuovere.

Orbene, attesa la **manualità** e **ripetitività** dei compiti affidati ai promoter, e la contestuale **mancanza di autodeterminazione** della loro prestazione lavorativa, il Ministero sostiene che tale attività sia da assimilare a quella espletata dai commessi e/o addetti alla vendita.

Pertanto, alla luce di tale accostamento, **sarà necessario applicare ai promoter quanto già chiarito, per gli addetti alla vendita, dallo stesso Dicastero** (*cfr. Ministero del Lavoro circolare n° 29/2012*), **doendosi ritenere presuntivamente sussistente uno stato di subordinazione,** con la necessità di ricondurre tali attività nell'alveo del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA